Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 335

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 20 dicembre 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Il fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 335 DEL 20 DICEMBRE 1975:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 93: **Acciaierie e ferriere pugliesi, società per azioni, in Bari:** Obbligazioni del prestito di lire 300.000.000 sorteggiate il 26 novembre 1975. — **Acciaierie e ferriere pugliesi, società per azioni, in Bari:** Obbligazioni del prestito di L. 400.000.000 sorteggiate il 26 novembre 1975. — **Montedison, società per azioni, in Milano:** obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1975. — **Durst - Fabbrica macchine ed apparecchi fototecnici, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1975. — **Motta - S.p.a. per l'industria dolciaria ed alimentare, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1975. — **A. Wassermann - Società italiana per specialità farmaco terapeutiche, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1975. — **Zedapa, società per azioni, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1975. — **Toscofina - Società per azioni Toscana finanziamenti, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1975. — **Dolomite di Montignoso, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1975. — **Ippolito Cattaneo, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1975. — **Cantieri navali Santa Maria, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1975. — **Villa Erbosa, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1975. — **Reggiani, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1975. — **Comune di Napoli:** Buoni a premio sorteggiati il 1° luglio 1975. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Obbligazioni agrarie sorteggiate il 1° dicembre 1975. — **Società esercizio industrie tessili - S.E.I.T. - Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1975 (Delibera 30 aprile 1962). — **Società esercizio industrie tessili - S.E.I.T. - Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1975 (Delibera 8 novembre 1967). — **Morgexcarbo, società per azioni, in Morgex (Aosta):** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1975. — **Angelo Randazzo, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1975. — **Isveimer - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1975. — **Vanadium utensili, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1975. — **ERG - Raffineria Edoardo Garrone, società per azioni, in Genova-San Quirico:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1975. — **Etelia, società per azioni, in**

Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1975. — **Mario Maraldi, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1975. — **Autostrade meridionali, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1975. — **ENI - Ente nazionale idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'11 dicembre 1975. — **Promedo Italia, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1975. — **Immobiliare Garlenda, società per azioni, in Alassio:** Estrazione di obbligazioni. — **Anic, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 13 novembre 1975. — **Giovanni Balestra & figli, società per azioni, in Bassano del Grappa:** Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1975. — **Piaggio & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni « Serie B » sorteggiate il 28 novembre 1975. — **Piaggio & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni « Serie C » sorteggiate il 28 novembre 1975. — **Officine Saira, società per azioni, in Villafranca di Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1975. — **Mediocredito ligure, ente di diritto pubblico, in Genova:** Estrazione di obbligazioni. — **Butan-Gas - Azienda generale per il commercio e l'industria degli idrocarburi derivati ed affini, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1975. — **Autostrade meridionali, società per azioni, in Napoli:** Avviso di rettifica.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 ottobre 1975, n. **645.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Siria per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Damasco il 20 dicembre 1973.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Siria per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Damasco il 20 dicembre 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 ottobre 1975

LEONE

MORO — RUMOR — VISENTINI — MARTINELLI — GIOIA

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

CONVENTION ENTRE L'ITALIE ET LA SYRIE POUR EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS SUR LES REVENUS DERIVANT DE L'EXERCICE DE LA NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE.

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

Animés du désir de conclure une convention entre les deux Pays pour éviter les doubles impositions sur les revenus dérivant de l'exercice de la navigation maritime et aérienne en trafic international, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1

Aux termes de la présente convention les expressions suivantes s'entendent comme il est précisé ci-dessous:

1. Par « exercice de la navigation maritime et aérienne » on entend activité professionnelle de transport maritime et aérien de personnes, animaux, marchandises et courrier postal, y compris la vente de billets de passage et similaires pour ce transport, exercée par les entreprises de navigation maritime ou aérienne.

2. Par « entreprises italiennes » on entend l'Etat italien, les Organismes publics italiens, soit à caractère national soit local, les personnes physiques qui ont leur domicile fiscal en Italie et n'ont pas leur résidence en Syrie, ainsi que le sociétés de capitaux et de personnes constituées en conformité des lois italiennes et dont le siège de la direction effective est dans le territoire de la République italienne.

3. Par « entreprises syriennes » on entend l'Etat syrien et les Organismes publics syriens, soit à caractère national soit local, les personnes physiques qui ont leur domicile fiscal en Syrie et n'ont pas leur résidence en Italie, ainsi que les sociétés de capitaux et de personnes constituées en conformité des lois syriennes et dont le siège de la direction effective est dans le territoire de la République arabe syrienne.

Article 2

1. Le Gouvernement italien s'engage à exempter les revenus dérivant de l'exercice de la navigation maritime et aérienne entre l'Italie, la Syrie et les autres Pays, effectué sous pavillon national par des entreprises syriennes exerçant ladite activité, des impôts sur les revenus et de tout autre imposition ayant pour assiette les revenus imposables en Italie.

2. Le Gouvernement syrien s'engage à exempter les revenus dérivant de l'exercice de la navigation maritime et aérienne entre la Syrie, l'Italie et les autres Pays, effectué sous pavillon national par des entreprises italiennes exerçant ladite activité, des impôts sur les revenus et de tout autre imposition ayant pour assiette les revenus imposables en Syrie.

3. L'exemption fiscale envisagée dans les précédents paragraphes du présent article est appliquée aussi en faveur des entreprises de navigation maritime et aérienne qui participent aux « pools » de toute sorte.

Article 3

La présente convention sera soumise à ratification et entrera en vigueur à dater du jour de l'échange des instruments de ratification; elle aura effet pour les revenus dérivant de l'exercice de la navigation maritime et aérienne réalisés à partir du 1er Janvier 1964.

Article 4

La présente convention demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé, mais chacun des deux Gouvernements pourra la dénoncer par un préavis écrit de six mois; dans ce cas elle cessera de produire se effets à partir du 1er Janvier successif à l'expiration de six mois.

FAIT à Damas, en deux exemplaires, le 20 décembre 1973, en langue française.

Pour le Gouvernement de la République italienne
Maurizio BUCCI

Pour le Gouvernement de la République arabe syrienne
Nahed AL-KHANI

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
RUMOR

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — Il testo facente fede è unicamente quello indicato nella convenzione.

CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA SIRIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA

Animati dal desiderio di concludere una convenzione tra i due Paesi per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini della presente convenzione i seguenti termini hanno il significato qui di seguito specificato:

1. Per « esercizio della navigazione marittima e aerea » s'intende l'attività professionale di trasporto marittimo e aereo di persone, animali, merci e posta, ivi compresa la vendita di biglietti e similari per tale trasporto, esercitato dalle compagnie di navigazione marittima o aerea.

2. Per « compagnie italiane » s'intende lo Stato italiano, gli enti pubblici italiani, sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche che hanno il loro domicilio fiscale in Italia e non la loro residenza in Siria, nonché le società di capitali e di persone costituitesi in conformità con le leggi italiane e la cui direzione effettiva ha sede sul territorio della Repubblica italiana.

3. Per « compagnie siriane » s'intende lo Stato siriano e gli enti pubblici siriani, sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche che hanno il loro domicilio fiscale in Siria e non la loro residenza in Italia, nonché le società di capitali e di persone costituitesi in conformità con le leggi siriane e la cui direzione effettiva ha sede sul territorio della Repubblica araba siriana.

Articolo 2

1. Il Governo italiano s'impegna ad esentare i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea tra l'Italia, la Siria e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da parte di compagnie siriane che esercitano tale attività, dalle imposte sui redditi e da qualunque altra imposta sui redditi imponibili in Italia.

2. Il Governo siriano s'impegna ad esentare i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea tra la Siria, l'Italia e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da parte di compagnie italiane che esercitano tale attività, dalle imposte sui redditi e da qualunque altra imposta sui redditi imponibili in Siria.

3. L'esenzione fiscale prevista nei precedenti paragrafi del presente articolo viene applicata anche in favore delle compagnie di navigazione marittima ed aerea che partecipano ai « pools » di qualsiasi specie.

Articolo 3

La presente convenzione sarà sottoposta a ratifica ed entrerà in vigore dal giorno dello scambio degli strumenti di ratifica; essa avrà effetto per i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea realizzati dal 1° gennaio 1964.

Articolo 4

La presente convenzione rimarrà in vigore per un periodo indeterminato, ma ciascuno dei due Governi potrà denunciarla con un preavviso scritto di sei mesi; in tal caso essa cesserà di produrre i suoi effetti a partire dal 1° gennaio successivo alla scadenza dei sei mesi.

FATTA a Damasco, in duplice esemplare, il 20 dicembre 1973, in lingua francese.

(*Seguono le firme*).

LEGGE 15 ottobre 1975, n. 646.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese, effettuato in Roma il 18 giugno-4 agosto 1973, aggiuntivo alla convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Beirut il 9 giugno 1966.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese, effettuato in Roma il 18 giugno-4 agosto 1973, aggiuntivo alla convenzione per evitare le

doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Beirut il 9 giugno 1966.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla clausola finale delle note stesse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 ottobre 1975

LEONE

MORO — RUMOR — VISENTINI — MARTINELLI — GIOIA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

ALLEGATO

AMBASSADE DU LIBAN EN ITALIE

Rome, le 18 Juin 1973

Excellence,

J'ai l'honneur de me référer à la convention pour éviter la double imposition sur les revenus dérivant de l'exercice de la navigation aérienne et maritime, conclue à Beyrouth le 9 Juin 1966 entre le Liban et l'Italie, pour Vous proposer un additif à l'article 3 de l'accord rédigé comme suit:

« Les deux Gouvernements décident qu'aucune prétention ne sera réciproquement avancée pour le paiement d'impôts relatifs aux revenus dérivant de la navigation maritime et aérienne pour les années 1957, 1958 et 1959 ».

Si le Gouvernement italien est d'accord sur ce qui précède, la présente note ainsi que celle de la même teneur que Votre Excellence voudra bien me faire parvenir, constitueront un accord-complémentaire à celui du 9 Juin 1966 qui entrera en vigueur quinze jours après l'échange des instruments de ratification et d'approbation.

Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma plus haute considération.

Toufic AOUAD
Ambassadeur du Liban

Son Excellence
Monsieur le Ministre des affaires etrangères
ROME

ALLEGATO

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 4 agosto 1973

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della nota di V.E. in data 18 giugno 1973 del seguente tenore:

« Ho l'onore di riferirmi all'accordo tra l'Italia e il Libano per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea e marittima concluso a Beirut il 9 giugno 1966 per proporre che allo articolo 3 dell'accordo stesso venga aggiunto il seguente comma:

" I due Governi convengono tuttavia che nessuna pretesa sarà reciprocamente avanzata per il pagamento dei tributi relativi ai redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea per gli anni 1957, 1958 e 1959 ".

Qualora il Governo italiano concordi su quanto precede, la presente nota e quella di uguale tenore che l'E.V. vorrà farmi pervenire, costituiranno un accordo integrativo di quello del 9 giugno 1966 che entrerà in vigore quindici giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e di approvazione ».

In proposito ho l'onore di comunicare l'accordo del Governo italiano su quanto precede.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

MORO

A Sua Eccellenza
Toufic AOUAD
Ambasciatore del Libano
ROMA

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
RUMOR

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Integrazione della segreteria prevista dall'art. 1, ultimo comma, della legge 3 aprile 1974, n. 108, concernente delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale e costituita con decreto ministeriale 24 agosto 1974.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 aprile 1974, n. 108, concernente delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale;

Visto il proprio decreto 24 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1974, con cui, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge citata, è stata nominata la segreteria che deve assistere la commissione prevista dalle medesime norme;

Ritenuto che, per le complesse e molteplici funzioni che le sono demandate, occorre integrare la indicata segreteria con la nomina di altro componente;

Decreta:

Art. 1.

La segreteria, prevista dall'art. 1, ultimo comma, della legge 3 aprile 1974, n. 108, e costituita con decreto ministeriale 24 agosto 1974, è integrata con la nomina del seguente magistrato:

D'Orsi dott. Vincenzo, magistrato di cassazione con funzioni di consigliere presso la Corte suprema di cassazione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 29 Giustizia, foglio n. 113

(11366)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta DA.CI. S.r.l. - Distributori automatici, in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta DA.CI. S.r.l. - Distributori automatici, in Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 26.934 di cui al mod. *B*-Import n. 3874836 rilasciato in data 1° ottobre 1973 dalla Banca popolare di Novara per l'importazione di 100 distributori automatici di origine e provenienza Germania occidentale;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Roma il 4 dicembre 1973 con un ritardo, quindi, di trentaquattro giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/21108 del 30 maggio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 12 maggio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la merce risultava allibrata dalla dogana fin dal 13 giugno 1973 e pertanto le argomentazioni addotte a giustificazione del ritardo (imminenza del periodo natalizio e precedenza nello sdoganamento ad altri prodotti considerati deperibili) sono di natura commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta DA.CI. S.r.l. - Distributori automatici, in Roma, mediante fidejussione della Banca popolare di Novara nella misura del 5 % di D.M. 26.934 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10729)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Litten Italia S.p.a., in Pomezia.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Litten Italia S.p.a., in Pomezia (Roma), ha effettuato un pagamento anticipato di US $ 10.665 di cui al mod. *B*-Import n. 6066755 rilasciato in data 31 gennaio 1975 dalla Banca d'America e d'Italia per l'importazione di parti di macchina elettrica di origine e provenienza USA;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Roma il 24 marzo 1975 con un ritardo, quindi, di ventidue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 703882 del 10 luglio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 3 giugno 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione

alla ditta medesima, in quanto risulta che la merce è stata preparata e spedita in Italia soltanto dopo l'avvenuto incasso dell'intero importo della fornitura e pertanto la ditta stessa era a conoscenza che l'arrivo della macchina e relativo sdoganamento non sarebbe potuto avvenire entro i normali termini consentiti (trenta giorni) per cui avrebbe dovuto provvedere a richiedere la prescritta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Litten Italia S.p.a., in Pomezia (Roma), mediante fidejussione della Banca d'America e d'Italia nella misura del 5 % di $ USA 10.665 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10730)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta M.A.I.A. - Macchine agricole industriali automezzi S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta M.A.I.A. - Macchine agricole industriali automezzi S.p.a., in Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 14.838,37 di cui al mod. *B*-Import n. 4506547 rilasciato in data 29 aprile 1975 dalla Banca nazionale del lavoro per l'importazione di una pala meccanica di origine e provenienza U.S.A.;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Napoli il 7 luglio 1975 con un ritardo, quindi, di nove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 700480 del 30 settembre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con la istanza del 4 ottobre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata dal mancato acquisto da parte di un proprio cliente della macchina in questione, e quindi giustificata con argomentazioni di carattere commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta M.A.I.A. - Macchine agricole industriali automezzi S.p.a., in Roma, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro nella misura del 5 % di $ 14.838,37 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10739)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Elettrotecnica Daclon S.n.c., in Aprilia.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Elettrotecnica Daclon S.n.c., in Aprilia (Latina), ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. sv. 27.000 di cui al mod. *B*-Import n. 4256694

rilasciato in data 18 febbraio 1974 dalla Cassa di risparmio di Roma per l'importazione di 900 interruttori di origine e provenienza Svizzera;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Roma il 9 aprile 1974 con un ritardo, quindi, di venti giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/02179 del 31 gennaio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 13 gennaio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto non esistono elementi probanti, atti a giustificare la ritardata presentazione in dogana da parte dello spedizioniere della documentazione di rito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Elettrotecnica Daclon S.n.c., in Aprilia (Latina), mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Roma nella misura del 5 % di Fr.sv. 27.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10746)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Aulan S.p.a., in S. Giorgio Nogaro.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Aulan S.p.a., in S. Giorgio Nogaro (Udine), ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 60.864,83 di cui al mod. *B*-Import n. 3883705 rilasciato in data 12 luglio 1974 dalla Cassa di risparmio di Udine e Pordenone per l'importazione di 30 balle di lana pettinata di origine Sud Africa e provenienza Sud Africa;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Biella il 9 settembre 1974 con un ritardo, quindi, di ventinove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 861403 del 29 settembre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 26 agosto 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata dalla necessità di trovare un sub-acquirente nazionale, in dipendenza dell'avvenuta chiusura del reparto lana nello stabilimento della ditta stessa, a cui rivendere la merce; e pertanto con motivazioni di natura aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Aulan S.p.a., in S. Giorgio Nogaro (Udine), mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone nella misura del 5 % di D.M. 60.864,83 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10747)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ravizza S.p.a., in Trezzano sul Naviglio.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Ravizza S.p.a., in Trezzano sul Naviglio (Milano), ha effettuato un pagamento anticipato di US $ 10.377,17 di cui al mod. *B*-Import n. 4228697 rilasciato in data 10 luglio 1974 dalla filiale di Milano del Credito artigiano per l'importazione di armi (rivoltelle e pistole) di origine Stati Uniti e provenienza Stati Uniti;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Somma Lombarda l'11 settembre 1974 con un ritardo, quindi, di trentatre giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 87351 del 16 gennaio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 30 ottobre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata dalla chiusura per ferie della ditta stessa nel periodo utile per effettuare lo sdoganamento entro i termini consentiti e pertanto con argomentazioni di natura aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ravizza S.p.a., in Trezzano sul Naviglio (Milano), mediante fidejussione della filiale di Milano del Credito artigiano nella misura del 5 % di US $ 10.377,17 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10733)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F.I.O.A. - Forniture industrie orafe aretine di Cristalli & Tinti, in Arezzo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta F.I.O.A. - Forniture industrie orafe aretine di Cristalli & Tinti, in Arezzo, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 23.609,37 di cui al mod. *B*-Import n. 4061457 rilasciato in data 8 agosto 1974 della Banca popolare dell'Etruria per l'importazione di materiale refrattario di origine U.S.A. e provenienza U.S.A.;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Livorno il 12 settembre 1974 e 31 ottobre 1974 con un ritardo, quindi, di cinque e cinquantaquattro giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/01740 del 1° luglio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 12 marzo 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione

alla ditta medesima, in quanto le ragioni addotte sono di natura prettamente aziendale (mancanza di liquidità per far fronte a oneri vari);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F.I.O.A. - Forniture industrie orafe aretine di Cristalli & Tinti, in Arezzo, mediante fidejussione della Banca popolare dell'Etruria nella misura del 5 % di $ 23.609,37 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10744)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Castel Mac S.p.a., in Castelfranco Veneto.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Castel Mac S.p.a., in Castelfranco Veneto (Treviso), ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 142.000 di cui al mod. *B*-Import numero 3641382 rilasciato in data 23 ottobre 1973 dalla Banca cattolica del Veneto, in Treviso, per l'importazione di compressori di origine Francia e provenienza Francia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 10 dicembre 1973-5 febbraio 1974 con un ritardo, quindi, di diciotto-settantacinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 841703 del 29 aprile 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 12 febbraio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da tardiva consegna della merce dall'estero, circostanza che la ditta stessa ha dichiarato di non poter documentare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Castel Mac S.p.a., in Castelfranco Veneto (Treviso), mediante fidejussione della Banca cattolica del Veneto, in Treviso, nella misura del 5 % di F.F. 142.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10728)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sicmu S.a.s. di Maiocco G. & C., in Torino.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Sicmu S.a.s. di Maiocco G. & C., in Torino, ha effettuato un pagamento anticipato di complessivi $ 86.000 di cui ai modelli *B*-Import numeri 3549511 e 3549357 rilasciato in data 20 dicembre 1973-17 gennaio 1974 dalla Cassa di risparmio di Torino per l'importazione di 2 magli usati « Schloemann » di origine Germania occidentale e provenienza U.S.A.;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952,

n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Livorno il 1° aprile 1974 con un ritardo, quindi, di settantadue e quarantaquattro giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 816551 del 5 dicembre 1974 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 25 luglio 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto non ha documentato neppure sotto il profilo della prevedibilità le giustificazioni addotte;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sicmu S.a.s. di Maiocco G. & C., in Torino, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Torino nella misura del 5 % di $ 86.000 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10743)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fiat S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Fiat S.p.a., in Torino, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 4.205.523 di cui ai modelli *B*-Import numeri 3757734/5 rilasciati in data 26 luglio 1973 dalla Banca commerciale italiana per la importazione di linea lav. gruppo diff. tipo 132/A-134/AC di origine e provenienza Repubblica federale tedesca;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Torino con un ritardo, quindi, di tre-sette mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 810160 del 30 giugno 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 28 aprile 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da numerose e successive richieste di varianti e migliorie da parte della ditta stessa, e pertanto giustificata con argomentazioni di natura aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fiat S.p.a., in Torino, mediante fidejussione della Banca commerciale italiana nella misura del 5 % di D.M. 4.205.523 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10750)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Pecchioli S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio

italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Pecchioli S.p.a., in Torino, ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 20.192.000 e Yen 4.096.000 di cui ai modelli *B*-Import n. 3437509 e n. 4509015 rilasciati in data 28 maggio-13 agosto 1974 dal Banco di Sicilia, in Torino, per l'importazione di cineprese e proiettori di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione definitiva sono state accettate dalla dogana di Genova, per quanto attiene il mod. *B*-Import n. 3437509, limitatamente a Yen 9.264.700, entro il termine di validità dell'impegno e per la differenza di Yen 10.927.500 con ritardi varianti dai ventisette giorni ai cinque mesi e mezzo circa rispetto al termine suddetto, e che, per quanto concerne l'operazione di cui al mod. *B*-Import n. 4509015, le predette dichiarazioni d'importazione definitiva sono state accettate, limitatamente a Yen 1.425.000 entro i termini e per la differenza di Yen 2.671.000 cou un ritardo di giorni novantuno rispetto alla scadenza del relativo impegno;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 814452 del 2 settembre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla banca con l'istanza del 7 marzo 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da circostanze e difficoltà di natura aziendale che successivamente hanno costretto la ditta stessa a cessare ogni attività;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Pecchioli S.p.a., in Torino, mediante fidejussione della Banca di Sicilia, in Torino, nella misura del 5 % rispettivamente di Yen 10.927.500 e Yen 2.671.000 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10737)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italjet S.a.s., in San Lazzaro di Savena.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Italjet S.a.s., in S. Lazzaro di Savena (Bologna), ha effettuato un pagamento anticipato di $ 42.402,78 di cui al mod. *B*-Import n. 3210896 rilasciato in data 17 novembre 1972 dalla Cassa di risparmio di Bologna per l'importazione di 50 motociclette di origine Giappone e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Bologna il 14 dicembre 1973 con un ritardo, quindi, di dieci mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 131609 del 30 luglio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 4 agosto 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata dal mancato pronto collocamento della merce sul mercato interno, e quindi con argomentazioni di natura commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italjet S.a.s., in S. Lazzaro di Savena (Bologna), mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Bologna nella misura del 5 % di $ 42.402,78 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10732)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Apitexa S.p.a., in Cambiano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Apitexa S.p.a., in Cambiano (Torino), ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 27.500 di cui al mod. *B*-Import n. 3550629 rilasciato in data 3 giugno 1974 dalla Cassa di risparmio di Torino per l'importazione di fazzoletti di cotone di origine Macao e provenienza Macao;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 21 febbraio e 17 aprile 1975 con un ritardo, quindi, di duecentottantuno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 996045 del 30 giugno 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 20 maggio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla medesima, in quanto determinata da difficoltà incontrate nel reperimento di fondi da destinare al deposito vincolato infruttifero del 50 % previsto dal decreto ministeriale 2 maggio 1974 e quindi con argomentazioni di natura aziendale, essendo la ditta stessa a conoscenza del citato obbligo, istituito anteriormente al pagamento anticipato di che trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Apitexa S.p.a., in Cambiano (Torino), mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Torino nella misura del 5 % di $ USA 27.500 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10727)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Kasak di Giovanni Bergo, in Padova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Kasak di Giovanni Bergo, in Padova, ha effettuato un pagamento anticipato di US $ 11.371,01 di cui al mod. *B*-Import n. 4012023 rilasciato in data 28 marzo 1974 dalla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo per l'importazione di una partita di tappeti lana di origine e provenienza Turchia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Ferrara il 27 maggio 1974 con un ritardo, quindi, di trenta giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/13788 del 21 marzo 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 7 ottobre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le asserzioni della ditta volte a giustificare il ritardo non sono suffragate da alcun elemento probatorio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Kasak di Giovanni Bergo, in Padova, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo nella misura del 5 % di US $ 11.371,01 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10694)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifatture cotoniere meridionali, in Fratte di Salerno.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Manifatture cotoniere meridionali, in Fratte di Salerno (Salerno), ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 1.219.179,37 di cui al mod. *B*-Import n. 3282598 rilasciato in data 8 maggio 1974 dalla Banca nazionale del lavoro per l'importazione di una partita di cotone di origine Siria e provenienza Siria;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Napoli il 22 giugno 1974 con un ritardo, quindi, di quindici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 510199 del 27 febbraio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 20 dicembre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le merci in questione risultavano nei magazzini doganali della società stessa, in data antecedente a quella dell'esborso di cui sopra, e pertanto le giustificazioni discendono da difficoltà aziendali interne connesse con i cicli interni di produzione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifatture cotoniere meridionali, in Fratte di Salerno (Salerno), mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro nella misura del 5 % di D.M. 1.219.179,37 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10716)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta P.M.V.M.A. G. Pozzani S.p.a., in Vicenza.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta P.M.V.M.A. G. Pozzani S.p.a., in Vicenza, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 10.481,56 di cui al mod. *B*-Import n. 3036443 rilasciato in data 10 luglio 1973 dalla Banca nazionale del lavoro per l'importazione di 110 balle di cotone di origine Pakistan e provenienza Pakistan;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 27 agosto 1973 con un ritardo, quindi, di diciotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 910050 del 29 gennaio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 29 novembre 1973 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata dalla chiusura per ferie degli uffici e degli stabilimenti protrattasi dal 29 luglio al 20 agosto, circostanza di cui la ditta stessa era a conoscenza in precedenza, e comunque giustificata con argomentazioni di ordine aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta P.M.V.M.A. G. Pozzani S.p.a., in Vicenza, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro nella misura del 5 % di $ 10.481,56 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10726)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Oleificio fiorentino S.p.a., in Badia a Settimo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Oleificio fiorentino S.p.a., in Badia a Settimo (Firenze), ha effettuato un pagamento anticipato di $ 86.474,25 di cui al mod. *B*-Import n. 3213747 rilasciato in data 4 luglio 1973 dalla Banca toscana di Firenze per l'importazione di olio d'oliva di sansa di origine Marocco e provenienza Marocco;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Livorno il 31 agosto 1973 con un ritardo, quindi, di ventotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 303721 del 13 febbraio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 23 gennaio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la circostanza addotta dalla ditta stessa, per il tardivo sdoganamento (guasto all'impianto di neutralizzazione dell'olio) non risulta corredata da elementi probatori agli atti, e comunque non è tale da giustificare da sola il ritardo di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Oleificio fiorentino

S.p.a., in Badia a Settimo (Firenze), mediante fidejussione della Banca toscana di Firenze nella misura del 5 % di $ 86.474,25 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10796)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Florentine Creations « Amita » S.r.l., in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Florentine Creations « Amita » S.r.l., in Firenze, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 69.000 - $ 96.364,54 di cui ai modelli *B*-Import numeri 4042805 - 4043326 rilasciati in data 25 giugno-25 novembre 1974 dalla Banca nazionale del lavoro di Firenze per l'importazione di 264 balle di cotone di origine Brasile e provenienza Brasile;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Prato il 5 febbraio 1975 con un ritardo, quindi, di centonovantacinque-quarantadue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 304515 del 3 giugno 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza numero 156390 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la circostanza addotta dalla ditta stessa (contestazione con il cliente estero sulla qualità della merce) non risulta in alcun modo suffragata da idonei elementi probatori agli atti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della ditta Florentine Creations « Amita » S.r.l., in Firenze, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Firenze nella misura del 5 % di $ 165.364,54 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10724)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Torrefazione Diemme di G. Dubbini, in Padova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Torrefazione Diemme di G. Dubbini, in Padova, ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 90.914,40 di cui al mod. *B*-Import numero 4012432 rilasciato in data 14 giugno 1974 dalla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo per l'importazione di 252 sacchi di caffè di origine e provenienza Costa d'Avorio;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla

dogana di Trieste il 17 settembre 1974 con un ritardo, quindi, di sessantacinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 540814 dell'11 dicembre 1974 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 1° ottobre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da difficoltà intervenute a Trieste, a causa dell'intasamento del magazzino doganale della ditta italiana, e quindi giustificata con argomentazioni di natura aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Torrefazione Diemme di G. Dubbini, in Padova, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo nella misura del 5 % di F.F. 90.914,40 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: De Mita

(10722)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ansaldo meccanico-nucleare S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la leggge 20 luglio 1952, n. 1126 modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Ansaldo meccanico-nucleare S.p.a., in Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 30.080 e D.M. 105.553 di cui al mod. *B*-Import n. 2637786/998 rilasciato in data 19 settembre 1972-4 gennaio 1973 dalla Banca d'America e d'Italia per l'importazione di saracinesche di origine e provenienza Germania occidentale;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Taranto il 12 aprile 1973, con un ritardo, quindi, di centoquattordici e otto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 344273-PO/ca del 6 febbraio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 12 novembre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto causata solo in minima parte dalla ritardata fornitura della commissionaria estera, e in misura determinante (dal dicembre 1972 all'aprile 1973) dalla opportunità di subordinare lo sdoganamento dei materiali ad altri pervenuti successivamente, e quindi con giustificazioni di natura aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ansaldo meccanico-nucleare S.p.a., in Genova, mediante fidejussione della Banca d'America e d'Italia nella misura del 5 % di D.M. 30.080 e D.M. 105.553 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: De Mita

(10742)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F. Castelanelli & C., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta F. Castelanelli & C., in Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di F.ol. 21.440, di cui al mod. *B*-Import n. 3319352 rilasciato in data 19 agosto 1974 dalla Banca d'America e d'Italia per l'importazione di colli di giunchi « Tohiti » di origine Indonesia e provenienza Indonesia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 13 novembre 1974 con un ritardo, quindi, di cinquantasei giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 343939 del 20 febbraio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 30 dicembre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata dalla carenza di spazio nei magazzini doganali e quindi giustificata con argomentazioni di natura aziendale; quale esimente per il periodo compreso tra il tardivo arrivo della nave e la data di sdoganamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F. Castelanelli, in Genova, mediante fidejussione della Banca d'America e d'Italia nella misura del 5 % di F.ol. 21.440 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, chè sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10748)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Mira Lanza S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Mira Lanza S.p.a., in Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 457.500 di cui al mod. *B*-Import n. 4132378 rilasciato in data 14 maggio 1974 dalla Banca nazionale del lavoro di Genova per l'importazione di olio di cocco di origine Filippine e provenienza Filippine;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova con un ritardo di quarantacentotrentadue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione; limitatamente a $ 453.034,10; per la differenza di $ 4.465,90 non è mai avvenuta l'importazione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 880166 del 24 gennaio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con la istanza del 20 dicembre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della mancata e ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da carenza di spazio nei locali dello stabilimento e quindi con argomentazioni di natura aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Mira Lanza S.p.a., in Genova, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Genova nella misura del 5 % di $ 457.500 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10740)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Società per la filatura di cascami di seta, in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Società per la filatura dei cascami di seta, in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di Fr.sv. 403.920, di cui al mod. *B*-Import n. 4082501 rilasciato in data 13 settembre 1974 dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per l'importazione di n. 600 balle di cascami di seta di origine e provenienza Repubblica popolare cinese;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Pavia il 10-17 febbraio 1975 con un ritardo, quindi, di sessanta-sessantasette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490800 del 5 settembre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 30 aprile 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da problemi di produzione e da carenza di liquidità, e pertanto con motivazioni di natura aziendale e commerciale interna;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Società per la filatura di cascami di seta, in Milano, mediante fidejussione della sede di Milano della Cassa di risparmio delle provincie lombarde nella misura del 5 % di Fr.sv. 403.920 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10735)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Worthyman Blending Co. Glasgow, in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Worthyman Blending Co. Glasgow, in Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 4.162,14 di cui al mod. *B*-Import n. 3319145 rilasciato in data 3 aprile 1974 dalla Banca d'America e d'Italia per l'importazione di 1100 cartoni di whisky di origine e provenienza Gran Bretagna;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 19 luglio-16 settembre-9 dicembre-20 dicembre 1974 con un ritardo, quindi, di centocinque-duecentocinquantacinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 344964 del 28 aprile 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 7 marzo 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da carenze di spazio nei magazzini della ditta stessa e pertanto giustificata con argomentazioni di natura aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Worthyman Blending, in Genova, mediante fidejussione della Banca d'America e d'Italia nella misura del 5 % di Lgs. 4.162,14 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10749)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Import Salmon di Baggi & Sordo, in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Import Salmon di Baggi & Sordo, in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 21.282,66 di cui al mod. *B*-Import n. 1776162 rilasciato in data 25 settembre 1970 dalla Banca nazionale del lavoro, sede di Milano, per l'importazione di una partita di salmoni al naturale di origine e provenienza U.R.S.S.;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova tra l'11 febbraio 1971-12 maggio 1971 con un ritardo, quindi, di centonove e centonovantanove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dal'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 986122 dell'11 agosto 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 27 febbraio 1973 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata dall'esigenza di provvedere all'importazione a tranches della merce, e ciò in conseguenza di motivi di carattere commerciale connesse con l'assorbimento del prodotto sul mercato interno;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Import Salmon di Baggi & Sordo, in Milano, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, sede di Milano nella misura del 5 % di $ 21.282,66 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10736)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cotonificio Cederna, in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Cotonificio Cederna, in Milano ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 95.980,43 di cui al mod. *B*-Import n. 3385072 rilasciato in data 28 maggio 1973 dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per l'importazione di una partita di cotone « Brut » di origine Tehad e provenienza Cameroun;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Livorno il 19 ottobre 1973 con un ritardo, quindi, di quattro mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490894 dell'8 ottobre 1974 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 4 settembre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto l'argomentazione addotta dalla ditta stessa (presunte carenze di attrezzature della dogana di Livorno), non è sufficiente da sola a giustificare il periodo di tempo intercorso tra la data del trasferimento anticipato e la data dello sdoganamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cotonificio Cederna, in Milano, mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde nella misura del 5 % di F.F. 95.980,43 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10723)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Texmo S.r.l., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Texmo S.r.l., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 24.042,72 di cui al mod. *B*-Import n. 3022541 rilasciato in data 31 gennaio 1973 dalla Banca nazionale del lavoro per l'importazione di 90 balle di cotone greggio di origine Formosa e provenienza Formosa;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 16 giugno 1973 con un ritardo, quindi, di centosei giorni rispetto alla scadenza dello impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 972938 del 16 ottobre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 13 maggio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata dalla scarsa domanda della merce sul mercato interno, e quindi con argomentazioni di natura commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Texmo S.r.l., in Milano,

mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro nella misura del 5 % di $ USA 24.042,72 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10721)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sobrino S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Sobrino S.p.a., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 140.090 di cui al mod. *B*-Import n. 4325987 rilasciato in data 17 gennaio 1975 dalla Banca nazionale del lavoro per la importazione di una pala meccanica di origine e provenienza Francia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 18 aprile 1975 con un ritardo, quindi, di sessantuno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 990373 del 17 luglio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 30 giugno 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da circostanze di ordine commerciale, quale la difficoltà ad esitare il macchinario sul mercato interno;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sobrino S.p.a., in Milano, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro nella misura del 5 % di F.F. 140.090 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10745)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.I.R.C.E. S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta S.I.R.C.E. S.p.a., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 46.275.728 di cui al mod. *B*-Import n. 2624829 rilasciato in data 2 ottobre 1972 dal Banco di Roma per l'importazione di una fornitura di amianto di origine e provenienza U.R.S.S.;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952,

n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Imperia, per Lit. 37.470.632 a tranches con ritardi, quindi, da trentasette giorni ad un anno rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione; e per la differenza (Lit. 8.805.096) entro i termini;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490007 del 4 settembre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 4 agosto 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto, determinata da impedimenti di natura commerciale, quale difficoltà di collocamento della merce all'interno, da concorrenza di altro produttore ed impossibilità a reperire locali in territorio nazionale atti ad ospitare i materiali in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.I.R.C.E. S.p.a., in Milano, mediante fidejussione del Banco di Roma nella misura del 5 % di Lit. 37.470.632 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10738)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1975.

Conferma di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1974, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del vigente statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, istituto di diritto pubblico, con sede in Roma, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale del consorzio medesimo;

Visti i propri decreti in data 15 maggio 1972 e 10 dicembre 1973, con cui sono stati nominati due sindaci effettivi ed uno supplente del predetto istituto;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo delle suddette cariche;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Gioacchino Greco ed il dott. Renato Veneri sono confermati sindaci effettivi e il dott. Innocenzo Zitelli è confermato sindaco supplente del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, istituto di diritto pubblico, con sede in Roma.

I predetti resteranno in carica per il periodo previsto dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(11147)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1975.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmi di Livorno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375/1936;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Attese le particolari ragioni di urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno, sono sciolti in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(11419)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto dell'istituto conservatore dei registri delle varietà dei prodotti sementieri

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1975, registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 257, è stato approvato lo statuto dell'istituto conservatore dei registri delle varietà dei prodotti sementieri.

(11003)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bari 4 luglio 1973, il rettore pro-tempore dell'Università degli studi di Bari è autorizzato ad accettare la donazione di L. 6.000.000 disposta dal dott. Pio Faggian a favore della facoltà di ingegneria e destinata all'istituzione di due borse di studio intitolate alla memoria del cav. di gr. croce Luigi Faggian.

(11001)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Reggio Calabria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, la provincia di Reggio Calabria viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 427.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5275/M)

Autorizzazione al comune di Portomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1975, il comune di Portomaggiore (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 199.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5267/M)

Autorizzazione al comune di Vimodrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1975, il comune di Vimodrone (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.330.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5268/M)

Autorizzazione al comune di Cirò Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1975, il comune di Cirò Marina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 268.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5269/M)

Autorizzazione al comune di Alpignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1975, il comune di Alpignano (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5270/M)

Autorizzazione al comune di Aulla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1975, il comune di Aulla (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 463.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5271/M)

Autorizzazione al comune di Minervino Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1975, il comune di Minervino Murge (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 800.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5272/M)

Autorizzazione al comune di Bastia Umbra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1975, il comune di Bastia Umbra (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 246.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5273/M)

Autorizzazione al comune di Forte dei Marmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1975, il comune di Forte dei Marmi (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5274/M)

Autorizzazione al comune di Calasetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, il comune di Calasetta (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5276/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Antioco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, il comune di Sant'Antioco (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 310.342.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5277/M)

Autorizzazione al comune di Bauladu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, il comune di Bauladu (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.945.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5278/M)

Autorizzazione al comune di Elini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, il comune di Elini (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.912.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5279/M)

Autorizzazione al comune di Verona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1975, il comune di Verona viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 5.372.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5280/M)

Autorizzazione al comune di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1975, il comune di Bari viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 25.230.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5281/M)

Autorizzazione al comune di Vicenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1975, il comune di Vicenza viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.941.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5282/M)

Autorizzazione al comune di San Casciano in Val di Pesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1975, il comune di San Casciano in Val di Pesa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 260.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5283/M)

Autorizzazione al comune di Aidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, il comune di Aidone (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 162.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5284/M)

Autorizzazione al comune di Calascibetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, il comune di Calascibetta (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 158.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5285/M)

Autorizzazione al comune di Mazzarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, il comune di Mazzarino (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 700.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5286/M)

Autorizzazione al comune di Riesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, il comune di Riesi (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 435.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5287/M)

Autorizzazione al comune di Centuripe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, il comune di Centuripe (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 270.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5288/M)

Autorizzazione al comune di Solarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, il comune di Solarino (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5289/M)

Autorizzazione al comune di Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, il comune di Camastra (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 150.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5290/M)

Autorizzazione al comune di Montevago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1975, il comune di Montevago (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.230.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5291/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 238

Corso dei cambi del 17 dicembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	683,65	683,65	683,50	683,65	683,75	683,60	683,75	683,65	683,65	683,65
Dollaro canadese	674,25	674,25	673,70	674,25	674,54	674,20	674,50	674,25	674,25	674,25
Franco svizzero	259,89	259,89	259,90	259,89	259,908	259,80	259,85	259,89	259,89	259,85
Corona danese	110,47	110,47	110,50	110,47	110,49	110,45	110,48	110,47	110,74	110,45
Corona norvegese	122,73	122,73	122,80	122,73	122,76	122,75	122,73	122,73	122,73	122,70
Corona svedese	154,93	154,93	154,80	154,93	154,93	153,90	154,93	154,93	154,93	154,90
Fiorino olandese	253,67	253,67	253,80	253,67	253,64	253,65	253,71	253,67	253,67	253,65
Franco belga	17,257	17,257	17,26	17,257	17,247	17,25	17,26	17,257	17,257	17,25
Franco francese	153 —	153 —	153,10	153 —	153,09	153,10	153,04	153 —	153 —	153 —
Lira sterlina	1382,30	1382,30	1382,50	1382,30	1382,91	1382,40	1382,45	1382,30	1382,30	1382,30
Marco germanico	259,62	259,62	259,56	259,62	259,71	259,60	259,75	259,62	259,62	259,60
Scellino austriaco	36,82	36,82	36,8310	36,82	36,82	36,82	36,82	36,82	36,82	36,80
Escudo portoghese	25,19	25,19	25,30	25,19	25,04	25,20	25,23	25,19	25,19	25,20
Peseta spagnola	11,446	11,446	11,45	11,446	11,531	11,45	11,4475	11,446	11,446	11,45
Yen giapponese	2,2385	2,2385	2,24	2,2385	2,23	2,24	2,2375	2,2385	2,2385	2,23

Media dei titoli del 17 dicembre 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	97,950
Redimibile 3,50 % 1934	100,225
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,325
» 5 % (Ricostruzione)	96,75
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,75
» 5 % (Città di Trieste)	93 —
» 5 % (Beni esteri)	92,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,100
» 5,50 % » » 1968-83	83,975
» 5,50 % » » 1969-84	82,125
» 6 % » » 1970-85	84,600
» 6 % » » 1971-86	84,800
» 6 % » » 1972-87	83,450
» 9 % » » 1975	94,425
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97 —
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,425
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,250
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,725
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,725
» poliennali 7 % (scad. 1° aprile 1978)	96,25
» » 9 % (» 1° aprile 1979)	98,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 dicembre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	683,70
Dollaro canadese	674,375
Franco svizzero	259,87
Corona danese	110,475
Corona norvegese	122,73
Corona svedese	154,93
Fiorino olandese	253,69
Franco belga	17,258
Franco francese	153,02
Lira sterlina	1382,375
Marco germanico	259,685
Scellino austriaco	36,82
Escudo portoghese	25,21
Peseta spagnola	11,447
Yen giapponese	2,238

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa di risparmi di Livorno, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 16 dicembre 1975, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno, secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

Il prof. dott. Alberto Bertoni, nato a Brescia il 2 novembre 1940, è nominato commissario straordinario e l'avvocato Francesco Puglisi, nato a Itala (Messina) il 5 maggio 1908, il prof. Romano Paglierini, nato a Livorno il 22 dicembre 1929 e il prof. Umberto Bertini nato a S. Giuliano Terme (Pisa) il 27 settembre 1936, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa di risparmi di Livorno con sede in Livorno, in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati nelle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1975

p. *Il Governatore*: OSSOLA

(11420)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Padova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1972, registro n. 61, foglio n. 206, con il quale è stato indetto un concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode di 3ª classe in prova nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Padova;
Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1975, con il quale il predetto concorso è stato dichiarato deserto;
Considerato, pertanto, che nell'organico del personale ausiliario dell'osservatorio astronomico di Padova sono disponibili per concorso pubblico due posti di custode in prova (parametro 133);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode in prova (param. 133) nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Padova.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola elementare superiore;

b) aver compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 35 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

I titoli, oggetto di valutazione, sono i seguenti, con l'attribuzione dei punteggi indicati a fianco di ognuno:

1) servizio eventualmente prestato presso amministrazioni statali:

a) durata del servizio, punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi, con un massimo di punti 6;

b) qualità del servizio, fino a punti 3;

2) titolo di studio, fino a punti 4;

3) benemerenze militari, fino a punti 3;

4) altri titoli, fino a punti 2.

A detti titoli corrispondono i seguenti documenti, in carta bollata, da allegare alla domanda di partecipazione al concorso:

1) certificato comprovante i servizi comunque prestati presso amministrazioni pubbliche, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

2) certificato scolastico, con l'indicazione delle votazioni riportate;

3) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con l'indicazione delle particolari benemerenze conseguite;

4) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano.

Per la prova pratica di scrittura sotto dettato può essere attribuito un massimo di punti 10.

Per sostenere detta prova, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta di identità.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed il voto riportato nella prova di scrittura sotto dettato.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con la osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e della legge 2 aprile 1968, n. 482), sono tenuti a presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i concorrenti hanno sostenuto la prova pratica di scrittura sotto dettato, i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento al grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo;

f) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a)* ed *f)* del presente articolo (titolo di studio e certificato medico); devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dall'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1975

p. *Il Ministro*: SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1975
Registro n. 67 *Istruzione, foglio* 332

ALLEGATO A

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. sottoscritt. . . . . . (*a*), nat. . a . . (prov. di . . .), chiede di essere ammess. . a partecipare al concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode in prova (param. 133), carriera ausiliaria, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Padova, concorso indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1975, registro n. 67 Istruzione, foglio n. 332, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 20 dicembre 1975.

A tal fine . . sottoscritt. . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . ;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*) . . ;

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stat. . destituit. . o dispensat. . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat. . dichiarat. . decadut . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*) .

. sottoscritt. . dichiara inoltre di essere residente nel comune di . . (prov. di . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*): . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. sottoscritt. . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito:

. . . .

Luogo e data .

Firma (*i*)

. . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di licenza elementare superiore deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio più elevato.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

(10278)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1975, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1975, registro n. 6 Difesa, foglio n. 371;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1975 con il quale sono state rinviate le prove scritte di esame del predetto concorso, in corso di registrazione presso la Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato:

Presidente:

ten. gen. Corpo commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e. Donfrancesco Amato.

Membri:

magg. gen. Corpo commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e. Di Cagno Pasquale, per gli esami di diritto e legislazione aeronautica e di geografia economica;

magg. gen. Corpo commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e. Mayer Giuseppe, per gli esami di economia politica e di scienza delle finanze;

col. Corpo commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e. Brugiatelli Silvano, per gli esami di amministrazione e contabilità generale dello Stato;

col. Corpo commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e. Midili Giuseppe, per gli esami di statistica;

Gasperoni prof. Nicola, per gli esami di diritto civile e commerciale;

Galateria prof. Luigi, per gli esami di diritto costituzionale e amministrativo.

Membro supplente:

magg. gen. Corpo commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.a.d. Pesce Gaetano Delfino.

Segretario:

ten. col. Corpo commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e. Scarpa Vittorio.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati i seguenti ufficiali quali membri aggiunti particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi segnata:

magg. gen. Corpo commissariato aeronautico, ruolo commissariato in p.a. Ferrari Germano, per gli esami facoltativi di lingua francese;

col. Corpo commissariato aeronautico, ruolo commissariato in p.a. Mussini Angelo, per gli esami facoltativi di lingua tedesca;

magg. Corpo commissariato aeronautico, ruolo amministrazione in p.a. Carducci Armando, per gli esami facoltativi di lingua spagnola;

cap. Corpo commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e. Magistrelli Massimo, per gli esami facoltativi di lingua inglese.

Ai componenti della commissione saranno corrisposti, se spettanti, i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1975
Registro n. 21 Difesa, foglio n. 323

(11117)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore in prova fra laureati in chimica o chimica industriale, abilitati all'esercizio della professione.

La prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore in prova fra laureati in chimica o chimica industriale, indetto con decreto ministeriale 19 luglio 1975, n. 1672, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1975, registro n. 67 Trasporti, foglio n. 371, avrà luogo a Roma alle ore 8 del giorno 11 gennaio 1976, presso il collegio ingegneri ferroviari italiani, stazione Termini, via Giolitti, 34.

(11075)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a quattordici posti di ispettore in prova fra laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a quattordici posti di ispettore in prova fra laureati in medicina e chirurgia, indetto con decreto ministeriale 19 luglio 1975, n. 1675, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1975, registro n. 67 Trasporti, foglio n. 374, avranno luogo a Roma, alle ore 7,30 dei giorni 21 e 22 gennaio 1976, presso il collegio ingegneri ferroviari italiani, stazione Termini, via Giolitti, 34.

(11076)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «G. B. ODIERNA» DI RAGUSA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto con specializzazione in neuropsichiatria infantile;

un posto di aiuto pediatra;

un posto di assistente con specializzazione in ortopedia, presso il centro di rieducazione di neuromotulesi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ragusa.

(11168)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO «S. LUIGI GONZAGA» DI ORBASSANO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

In esecuzione della deliberazione consiliare 19 novembre 1975, n. 520, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 2000 (allegare alla domanda quietanza di versamento da effettuarsi presso la Cassa di risparmio, dipendenza di Beinasco).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Orbassano (Torino).

(11173)

OSPEDALE CIVILE «P. F. CALVI» DI NOALE

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 5 novembre 1975, n. 419/75, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e lemodalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Noale (Venezia).

(11324)

OSPEDALE DI CASALMAGGIORE E VIADANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Viadana (Mantova).

(11169)

OSPEDALE «D. GIAMBONI» DI EDOLO

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Edolo (Brescia).

(11172)

OSPEDALE «UMBERTO I» DI FASANO

Concorso ad un posto di primario ortopedico-traumatologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ortopedico-traumatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fasano (Brindisi).

(11166)

OSPEDALE DI CASERTA

Concorso ad un posto di assistente di odontostomatologia

E' indetto pubblico concorso, pèr titoli ed esami, ad un posto di assistente di odontostomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caserta.

(11170)

OSPEDALE CIVILE DI CECINA

Concorso ad un posto di assistente radiologo

In esecuzione della deliberazione consiliare 15 luglio 1975, n. 221, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cecina (Livorno).

(11171)

OSPEDALE «S. MARIA DELLE CROCI» DI RAVENNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di assistente del servizio di medicina legale e delle assicurazioni sociali;

un posto di assistente del servizio di cure intensive;

un posto di assistente della divisione di dermovenereologia;

un posto di assistente del centro di oftalmologia sociale;

un posto di assistente della divisione di oculistica;

un posto di assistente del centro di prevenzione oncologica;

un posto di assistente del servizio di pronto soccorso ed accettazione sanitaria;

un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ravenna, via Missiroli, 10 - tel. 28291, 29591, 30298.

(11036)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di aiuto di medicina (di cui uno per la divisione «Valentini», uno per la divisione «Cosco» ed uno per il servizio di accettazione sanitaria);

un posto di assistente di medicina per la divisione «Valentini»;

due posti di assistente di geriatria;

due posti di assistente del pronto soccorso;

due posti di assistente di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(11165)

OSPEDALE DI TIRANO

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tirano (Sondrio), via Pedrotti, 15.

(11174)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso e accettazione sanitaria;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione,

indetti in data 29 luglio 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rovereto (Trento), corso Verona.

(11167)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100753350)